



Rep. Gen.1264/2016

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 174 del 23-05-2016

(n. 562 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE, CARICO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO, ABBANDONATI IN VARIE LOCALITÀ COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPRIOTTI & C. S.R.L.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

Vista la determinazione dirigenziale del Settore intestato n. 65 del 18-02-2016;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

PREMESSO che da segnalazione della ditta "Ortona Ambiente S.r.l" società partecipata che assicura, nel comune di Ortona, i servizi di igiene urbana, risulta l'abbandono, tra gli altri, di rifiuti speciali, e in particolare lastre in eternit, composte da fibre di amianto, in gran parte deteriorate e pericolose per la salute pubblica, vecchi contenitori idrici e materiale isolante, abbandonati, da ignoti, in varie zone del territorio comunale, (località Fonte Grande, San Donato, Santa Liberata, San Tommaso e lungo il fiume Foro);

CONSIDERATO che:

- l'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 a s.m.i. vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel

sottosuolo e prescrive l'obbligo, per i trasgressori, di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa;

- gli accertamenti effettuati non hanno portato ad individuare il/i soggetto/i responsabile/i di tale abbandono di rifiuti o di altri soggetti concorrenti;

ATTESO che:

- la pericolosità dell'amianto risiede nella possibile liberazione di fibre cancerogene, e pertanto, le aree fatte oggetto degli abbandoni di cui sopra integrano una possibile fonte di inquinamento ambientale e una situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

- per eliminare le potenziali situazioni di rischio dette, per la salute pubblica e l'ambiente, occorre procedere alla bonifica dei luoghi in questione, consistente nell'accurata rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, oltre che degli altri rifiuti urbani e speciali abbandonati;

RICORDATO che sono considerati rifiuti urbani “ (...) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (...)” ai sensi dell'art. 184 c. 4 lett. d) del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

RITENUTO quindi dover procedere, per quanto sopra, ad una bonifica delle aree in questione, eliminando preliminarmente i rifiuti contenenti amianto e rivolgendosi a ditta qualificata e specializzata regolarmente iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali per le categorie 10A - *bonifica di beni contenenti amianto in matrici cementizie o resinoidi* - e 10B - *bonifica di beni contenenti amianto su materiali d'attrito, materiali isolanti, altri materiali incoerenti contenenti amianto-*;

CONSIDERATO che:

- la ricerca sul portale degli acquisti in rete per la pubblica amministrazione (www.acquistinretepa.it) circa l'esistenza di convenzioni/accordi ecc... in merito al servizio in oggetto, non ha prodotto esiti;

- pertanto, è stata interpellata, per le vie brevi, la ditta Capriotti & C. S.r.l. di Tortoreto (TE) iscritta, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, col n° AQ0479, qualificata per le categorie 10A e 10B, che ha svolto in precedenza lavori similari per questo Ente con soddisfazione dell'Amministrazione, al fine di conoscerne la disponibilità ad eseguire il servizio, i tempi e le condizioni economiche offerte;

- la stessa, dopo aver eseguito specifico sopralluogo nelle località ortonesi indicate dall'Ente, ha trasmesso, via email, il seguente preventivo:

rimozione manufatti in c. amianto e

| | |
|---|--|
| n. 2 lastre da 3.00 ml e frammenti di serbatoio lastre e frammenti | località Fonte Grande lungo il fiume Foro |
| lastre e frammenti | località san Donato |
| n. 7 lastre da 1.50 ml | località Santa Liberata |
| n. 1 serbatoio la l. 300 | località san Tommaso |
| Totale a corpo | € 3.000,00 |

rimozione e smaltimento

| | |
|--|---------------------|
| materiale isolante (lana di roccia) circa 30 | lungo il fiume foro |
| Totale a corpo | € 1.800,00 |

| | |
|---|---------------------|
| materiale isolante (guaina) circa 400kg | lungo il fiume foro |
| Totale a corpo | € 1.200,00 |

Preso atto che tale offerta include:

1. la redazione del piano di lavoro ex art. 256 del D. Lgs. 81/08,
2. la presentazione della pratica all'A.S.L. competente,
3. l'effettuazione delle analisi sui materiali per la classificazione del rifiuto,
4. l'incapsulamento temporaneo delle superfici e l'imballaggio dei rifiuti in amianto,
5. la rimozione dei materiali, il trasporto con mezzo idoneo in discarica autorizzata, lo smaltimento dei materiali isolanti presenti;

Dato atto che:

- l'offerta risulta congruente con il servizio da compiere, con le necessarie tutele da assumere e con l'urgenza d'intervento;
- la stessa offerta è stata accettata da questo Ente il 20/05/2016, che in copia si allega per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- i rifiuti contenenti amianto dovranno essere trasportati a cura dell'affidatario, per il successivo smaltimento, presso la discarica, presente sul territorio comunale, di proprietà della ditta Sigma 90 S.r.l., autorizzata per tale tipologia di rifiuto, senza costi aggiuntivi per questo Comune, giusta intesa con la società Sigma 90 S.r.l., di cui al verbale del 14/4/2016, in atti;
- la spesa di che trattasi trova copertura finanziaria nel capitolo 31103005 del redigendo Bil. 2016;

RITENUTO possa procedersi all'affidamento diretto, a norma dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizio:

- di entità inferiore a 40.000,00 Euro;
- da eseguire con urgenza e tempestività a tutela della salute pubblica e scongiurare possibili inquinamenti del suolo e del sottosuolo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

DATO ATTO che la ditta risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi come da DURC on line protocollo INAIL _2705435 del 01/03/2016 con scadenza il 29/06/2016;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'ANAC il codice CIG: X0B199E4BB;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto non frazionabile in dodicesimi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. di provvedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate ed approvate, ai servizi di rimozione, carico e trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti contenenti amianto, nonché allo smaltimento dei materiali isolanti abbandonati in varie località del territorio comunale, mediante affidamento diretto ai sensi delle normative vigenti;
3. di affidare, direttamente, per le motivazioni in premessa, i servizi di cui sopra, alla ditta CAPRIOTTI & C S.r.l. con sede in Tortoreto (TE)- P.I. 00692810674 - per l'importo di euro 6.000,00 oltre € 1.320,00 per I.V.A., e quindi per un importo complessivo totale di € 7.320,00;
4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Capitolo/Articolo | 31103005 |
| Impegno n. | 2016000136 0 |
| Codice creditore | |
| Nome creditore | CAPRIOTTI & C. S.R.L. |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 00692810674 |
| Indirizzo | Via Giudo Carli, 640108 Tortoreto (TE) |
| PEC | |
| Causale | Rimozione, carico e trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti contenenti |

| | |
|-------------------------------|---|
| | amianto, smaltimento dei materiali isolanti abbandonati |
| CIG | X0B199E4BB |
| CUP | |
| Codice univoco ufficio | FCXJ9N |
| Importo | 7.320,00 |

5. di imputare la spesa complessiva di euro **7.320,00** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progressivo | Esercizio | Capitolo/ Articolo. | Importo |
|--------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 2016 | 31103005 | 7.320,00 |

6. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

-il fine da perseguire e l'oggetto del contratto consistono nella rimozione, carico e trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti contenenti amianto, nonché nello smaltimento dei materiali isolanti abbandonati in varie località del territorio comunale;

- la prestazione è da intendersi a corpo, comprensiva della la redazione del piano di lavoro ex art. 256 del D. Lgs. 81/08, di presentazione della pratica all'A.S.L. competente, di effettuazione delle analisi sui materiali per la classificazione del rifiuto, d'incapsulamento temporaneo delle superfici e d'imballaggio dei rifiuti in amianto, di rimozione dei materiali, trasporto con mezzo idoneo in discarica autorizzata, di smaltimento dei materiali isolanti presenti;

- la prestazione deve essere compiuta tempestivamente, onde scongiurare inquinamenti e nocuenti alla salute pubblica;

- i rifiuti contenenti amianto dovranno essere trasportati a cura dell'affidatario, per il successivo smaltimento, presso la discarica, presente sul territorio comunale, di proprietà della ditta Sigma 90 S.r.l., autorizzata per tale tipologia di rifiuto, senza costi aggiuntivi per questo Comune;

- il pagamento verrà effettuato a seguito di regolare esecuzione della prestazione e a seguito di emissione di regolare fattura;

7. di dare al presente atto valore e contenuto sinallagmatico, mediante sottoscrizione per accettazione ad opera dell'impresa di una copia della presente.

IL COMPILATORE
GFF

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ing. PASQUINI NICOLA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 01/06/2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993